



**“REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DEL CINGHIALE
(SUS SCROFA) NEL PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO”**

Approvato con Deliberazione Commissariale n° 1 del 13/01/2021

Indice:

Relazione illustrativa

Parte I Disciplina generale

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Piano di gestione e controllo
- Art. 3 Monitoraggio
- Art. 4 Controllo Numerico del Cinghiale: Contesto e Obiettivi

Parte II: Tecniche di prelievo

- Art. 5 Tecniche di prelievo
- Art. 6 Controllo Selettivo Mediante Cattura
- Art. 7 Controllo Selettivo Mediante Abbattimenti
- Art. 8 Selecontrollore
- Art. 9 Organizzazione del prelievo attuato dai selecontrollori
- Art. 10 Sanzioni: Revoca, interdizione, sospensione delle attività di controllo
- Art. 11 Organizzazione del Prelievo in caso di situazione di emergenza
- Art. 12 Trattamento e destinazione dei cinghiali prelevati
- Art. 13 Informazione

Relazione illustrativa

Il presente Regolamento avvia una nuova fase nella gestione del controllo degli ungulati con una più precisa definizione dei ruoli di tutti i soggetti che partecipano alle attività.

La struttura del Regolamento è stata semplificata e destinata a disciplinare i principi cardine del controllo. Tutti gli aspetti organizzativi e pratici saranno oggetto di espresse e specifiche direttive operative che il Consiglio Direttivo adotterà tenendo conto delle valutazioni e degli obiettivi che saranno coordinati nel Piano per consentire di gestire la specie in modo sempre più efficace in termini di contenimento dei danni, sia alle colture agricole ed alle attività antropiche, sia agli habitat ed alle peculiari caratteristiche naturalistiche dell'area Parco.

Tale impostazione è destinata a consentire una più flessibile e agevole gestione delle attività operative che fondano la loro stessa efficacia sul tempestivo adeguamento degli aspetti organizzativi che tengano conto delle dinamiche della popolazione, della struttura della stessa e della diversa presenza sulle aree a diversa vocazione nel territorio.

Inoltre, in ragione anche dell'avvicinarsi di molti ungulati ai centri abitati, è necessario introdurre l'attività di controllo per situazioni emergenziali e/o di pericolo.

PARTE I "DISCIPLINA GENERALE"

ART 1 - Oggetto

Le misure stabilite nel presente Regolamento sono individuate:

- ai sensi della L.R. 42/2011 "*Nuova Disciplina del Parco Naturale Regionale Sirente Velino*" art. 9 e della Legge 394/91 "*Legge quadro sulle aree protette*" art. 11, commi 3 e 4 e art. 22 comma 6;
- coerentemente alle specifiche linee guida I.S.P.R.A. (*Monaco A., Carnevali L., Toso S., 2010. Linee guida per la gestione del Cinghiale (Sus scrofa) nelle aree protette*" 2° edizione a cura di *Quaderni di Conservazione della Natura n. 34, Min. Ambiente - ISPRA*) - di seguito "linee guida ISPRA";
- ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "*Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche*" e s.m.i. e relativi recepimenti in riferimento ai Siti Natura 2000 del Sirente Velino dei quali l'Ente Parco è Ente Gestore (ZSC IT7110206, IT7110075, IT7110090 e ZPS IT7110130);
- coerentemente con le finalità e le misure di conservazione, generali e sito specifiche, previste per i SIC/ZSC e le ZPS ricadenti totalmente o parzialmente nel Parco, (IT7110206, IT7110075, IT7110090, IT7110096, IT7110130), di cui alle DGR 279/2017 e 562/2017;

I prelievi e gli abbattimenti avvengono per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del gestore dell'area protetta che si avvale del personale dipendente, della Polizia provinciale in

avvalimento alla Regione, dei Carabinieri Forestale, delle persone autorizzate e di quanto disposto per i “selecontrollori”.

I prelievi faunistici e gli abbattimenti commessi al di fuori o nell'inosservanza del regolamento e dei protocolli operativi costituiscono esercizio di attività venatoria oppure cattura, uccisione, danneggiamento, disturbo delle specie animali e sono vietati dalla LN 394/91 e dalla LR 42/2011.

ART. 2 Piano di Gestione e Controllo

1. I Piani di Gestione e Controllo della popolazione di cinghiale, definiscono le modalità di attuazione del presente Regolamento in base:
 - a) alle valutazioni sugli squilibri ecologici da ricomporre;
 - b) alle tecniche più efficaci per il contenimento dei danni alle colture ed alle attività antropiche;
 - c) agli obiettivi di medio termine in considerazione degli elementi di vulnerabilità presenti nell'area protetta.
2. Nei Piani sono individuati:
 - gli obiettivi da perseguire per minimizzare gli impatti causati dal cinghiale rilevati sul territorio dell'area protetta;
 - le modalità, la tempistica e le tecniche di intervento, in funzione degli obiettivi di gestione e controllo individuati;
 - la localizzazione sul territorio del Parco delle misure di gestione e controllo da attuare, in base all'entità degli impatti rilevati mediante mappatura e analisi dei dati disponibili;
 - gli strumenti di valutazione dell'efficacia del Piano sulla base dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.
3. L'Ente può promuovere forme di confronto con i portatori di interesse sui Piani, anche attraverso le associazioni di categoria.
4. I Piani sono sottoposti al parere tecnico ISPRA ed al parere della Commissione Regionale di Valutazione Ambientale ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e relativi recepimenti regionali e ad ogni altra autorizzazione comunque prevista dalla normativa vigente per la loro attuazione.
5. Il monitoraggio dei Piani di Gestione è attuato mediante l'implementazione del “Sistema Informativo Territoriale per la gestione del cinghiale” da parte dell'Ente Parco ed è finalizzato a valutare interventi realizzati e risultati conseguiti rispetto agli obiettivi; a fornire rapporti tecnici agli Enti tecnici vigilanti; a modulare le misure di gestione previste nel territorio del Parco anche in un approccio adattativo.

ART. 3 Monitoraggio

1. L'attività di monitoraggio della popolazione di cinghiale è finalizzata a stimare la popolazione di cinghiale determinando l'ordine di grandezza della popolazione e la sua struttura.
2. Le operazioni di monitoraggio sono attuate secondo la metodologia, i tempi e con gli obiettivi stabiliti dalle linee guida ISPRA.
3. Il monitoraggio annuale della popolazione di cinghiale è condotto con metodi basati sulla raccolta di dati diretti (avvistamenti) su aree campione per il rilievo di variabili della popolazione (numero minimo certo, stima di indici abbondanza relativa della popolazione, stima della densità relativa della popolazione, composizione in classi di sesso/età degli individui avvistati, distribuzione e aree di aggregazione della popolazione) ed il rilievo su percorsi campione della presenza sulle aree agricole e in aree di particolare criticità e/o emergenza. Le tecniche di monitoraggio comprendono la conta diretta primaverile da punti di vantaggio per aree campione e survey notturni lungo percorsi campione nel periodo di danneggiamento alle colture.

Potranno inoltre essere programmate attività di rilievo dati mediante l'utilizzo di tecniche radiotelemetriche satellitari su esemplari forniti di radio collare GPS (pattern di spostamento, *home range*, uso dello spazio, uso dell'habitat, ecc.).

Contribuiscono al monitoraggio della popolazione di cinghiale i dati relativi a numero e caratteristiche (classe di età, sesso, dimensione gruppi) dei cinghiali oggetto di controllo rimossi dalla popolazione, anche oltre a eventuale rilievo di dati nell'ambito degli interventi di controllo diretto (tasso di fertilità, di fecondità, ecc.),

4. I dati relativi ai rilievi condotti per il monitoraggio della popolazione di cinghiale sono inseriti nel "Sistema Informativo Territoriale per la gestione del cinghiale", e costituiscono elemento conoscitivo e di verifica per orientare le misure di gestione e controllo.
5. Per le operazioni di monitoraggio il Parco si avvale del personale istituzionale, della collaborazione con altri Enti competenti sul territorio e di personale volontario autorizzato.
6. L'Ente Parco monitora, in collaborazione con i competenti servizi delle ASSLL e/o IZSAM, gli aspetti sanitari della popolazione di cinghiale nell'area protetta nell'ambito degli interventi di controllo attuati.
7. La destinazione dei capi di cinghiale, ad una filiera locale delle carni per l'utilizzo a scopo alimentare, prevede specifici controlli sanitari ai sensi della normativa vigente, volti a garantire il benessere degli animali, la tracciabilità della filiera, la qualità della carni per il consumatore finale.
8. Potranno essere condotte dall'Ente Parco attività di monitoraggio sanitario della popolazione di cinghiale mediante rilievi sanitari sia di natura passiva (campionamenti occasionali e/o indiretti) che attiva (campionamenti mirati, puntuali e programmati) mediante segnalazione e/o in attuazione di specifici protocolli sanitari definiti in accordo ai competenti servizi delle ASSLL e/o dell'IZSAM.

9. In riferimento al "Piano di sorveglianza della Peste Suina Africana" ed al rischio di ingresso della Peste Suina Africana in Italia l'Ente Parco provvederà a segnalare ai Servizi Veterinari delle ASL, Carabinieri Forestale, Polizia Provinciale in avvalimento alla Regione, ogni cinghiale che mostri comportamenti anomali o che venga trovato morto (anche a seguito di incidente stradale), così come di carcasse parzialmente predate.
10. Il Parco fornirà inoltre la propria collaborazione, su indicazione e d'intesa con i Servizi delle ASSLL competenti, per ogni attività utile a contrastare il rischio di ingresso della Peste Suina Africana in Italia.
11. Nell'ambito delle azioni di controllo potrà essere condotto un ulteriore piano di sorveglianza sanitaria della popolazione, mediante la raccolta di campioni sierologici rivolta alla ricerca di anticorpi nei confronti di alcuni agenti eziologici di natura infettiva e parassitaria, anche per malattie non rientranti tra le Profilassi di Stato (es. malattia di Aujeszky o pseudo rabbia), mediante protocolli di campionamento condivisi tra personale tecnico scientifico del Parco, delle ASSLL e/o dell'IZSAM sulla base delle disponibilità di risorse strumentali ed umane.

ART. 4 Controllo numerico del cinghiale: contesto e obiettivi

1. Il controllo numerico di una popolazione di animali all'interno dell'area protetta deve avvenire con tecniche e modalità che garantiscano la selettività degli interventi di controllo e che assicurino l'osservanza del divieto di perturbazione di specie diverse dalla specie oggetto di controllo ed in particolare di specie sensibili di interesse comunitario presenti sul territorio dei Siti Natura 2000.
2. Obiettivi e contesti di intervento del controllo diretto del cinghiale sono:
 - il ricomponimento di squilibri ecologici di cui all'art 22 comma 6 della Legge 394/91 e s.m.i., all'art. 8 comma 2 della L.R. 38/96 e all'art. 9 comma 2 della Legge 42/2011;
 - il prelievo per scopi scientifici di cui all'art. 8 comma 2 della L.R. 38/96 e all'art. 9 comma 2 della Legge 42/2011;
 - l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale e la salvaguardia delle attività agro-silvo- pastorali tradizionali ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 394/91 e s.m.i. e della Linee Guida ISPRA;
 - la limitazione degli impatti a carico del sistema agricolo causati dal cinghiale anche mediante azioni di contenimento, ai sensi dell'art. 22 comma 6 della Legge 394/91 e s.m.i. e delle linee guida ISPRA;
 - eventuali situazioni locali e puntuali di particolare emergenza o di pericolo per la pubblica incolumità dovute alla presenza del cinghiale ;

3. Costituisce misura di prevenzione all'avvicinamento dei cinghiali alle aree fortemente antropizzate (es. prossimità dell'abitato, parchi cittadini) la rimozione o la non accessibilità al cinghiale di fonti di cibo (es. punti di presenza di rifiuti organici anche temporanei nell'ambito della raccolta differenziata).

PARTE SECONDA: TECNICHE DI PRELIEVO

Art. 5 Tecniche di prelievo

1. Gli Interventi di controllo numerico del cinghiale avvengono mediante:
 - cattura con trappole autoscattanti;
 - abbattimento selettivo.
2. Ogni intervento di controllo del cinghiale deve essere eseguito secondo modalità idonee a tutelare l'incolumità degli operatori e dei soggetti terzi, nonché a limitare al massimo lo stress e la sofferenza degli animali oggetto di controllo.

ART. 6 Controllo selettivo mediante cattura

1. Gli interventi di controllo selettivo dei cinghiali mediante cattura avvengono in conformità al Regolamento del Parco, alle direttive regionali ed ai sensi dell'art. 22 comma 6 della Legge 394/91 e s.m.i..
2. I Piani di Gestione e Controllo individuano modalità, tempi e tecniche di intervento del contenimento mediante catture, ai sensi della normativa vigente ed in riferimento alle linee guida ISPRA.
3. I cinghiali sono catturati con trappole mobili auto scattanti in seguito indicate come "recinti di cattura", il loro trattamento e la loro destinazione, ad uno stabilimento riconosciuto ai sensi del Reg.to (CE) 853/2004, avvengono ai sensi della normativa sanitaria vigente.
4. L'Ente Parco può gestire direttamente o tramite persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente Parco stesso i recinti di cattura. La gestione dei recinti di cattura comprende:
 - a) acquisto, posizionamento, manutenzione e vigilanza delle strutture;
 - b) pasturazione con mais, monitoraggio della risposta alla pasturazione e della frequentazione dei recinti di cattura da parte dei cinghiali, quest'ultima anche mediante fototrappole;
 - c) innesco dei recinti di cattura, trattamento dei cinghiali catturati e loro trasferimento alla destinazione prevista. L'Ente Parco stabilisce in ogni caso l'innesco dei recinti, vigila sulla gestione dei recinti di cattura, presenza alle attività di cattura con un proprio servizio di sorveglianza e/o personale di Enti di sorveglianza aventi competenza sul territorio.
5. Il sito di ubicazione dei recinti di cattura è stabilito dall'Ente Parco in collaborazione con i Comuni interessati. Laddove il sito è individuato per la limitazione dei danni alle colture e ricada su terreni di proprietà di Agricoltori l'ubicazione viene fatta con la loro collaborazione. L'Ente Parco comunica

in ogni caso l'ubicazione dei recinti di cattura ai Comuni e agli Enti di sorveglianza aventi competenza sul territorio.

6. I recinti di cattura devono essere identificati e comunicati alla ASL che assegna il rispettivo codice e mediante il Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche assicura anche la vigilanza sulla correttezza delle operazioni di cattura ai sensi della D.G.R. 823/2016 cap.4 comma 2.
7. Potranno essere individuati anche siti in luoghi e contesti specifici nelle comunità locali a fronte di situazioni di elevato impatto e/o conflittualità sociale
8. I dati relativi agli interventi di cattura (numero e localizzazione dei recinti di cattura attivati, numero e caratteristiche dei cinghiali rilevati presso i recinti, catturati e rimossi, ecc.) sono inseriti nel "*Sistema Informativo Territoriale per la gestione del cinghiale*", e costituiscono elemento conoscitivo e di verifica inerente lo sforzo di controllo diretto ed i risultati conseguiti per orientare le misure di gestione e controllo della popolazione di cinghiale.

ART. 7 Controllo selettivo mediante abbattimenti

1. Gli interventi di controllo selettivo mediante abbattimento sono attuati in conformità al Regolamento del Parco, alle direttive regionali ed ai sensi dell'art. 22 comma 6 della Legge 394/91 e s.m.i..
2. I Piani di gestione e controllo individuano modalità, tempi e tecniche di intervento degli abbattimenti selettivi, definiti ai sensi della normativa vigente ed in riferimento alle linee guida ISPRA.
3. Le attività di abbattimento selettivo sono attuate con tiro con carabina dotata di ottica di precisione, all'aspetto e senza l'utilizzo di munizionamento al piombo;
4. Gli interventi di cui al comma 3 sono attuati o solo dal personale della Polizia Provinciale in avvalimento alla Regione Abruzzo o insieme a selecontrollori adottando la tecniche dell'appostamento fisso.
5. I provvedimenti interdittivi, atti a garantire le necessarie condizioni di sicurezza durante lo svolgimento degli interventi di abbattimento selettivo programmati, sono adottati dai Comuni interessati per territorio

Art.8 Selecontrollore

1. Sono Selecontrollori autorizzati dall'Ente Parco i cacciatori residenti nei Comuni del Parco, abilitati alla qualifica di "operatore coadiuvante alle attività di controllo" tramite specifico corso ed in possesso della relativa qualifica, per coadiuvare, in qualità di operatori volontari, il personale della Polizia Provinciale in avvalimento alla Regione Abruzzo.
2. Sono istituiti il Registro dei selecontrollori e la tessera di identificazione.
Il Registro e la tessera riportano i seguenti dati:

- a. dati anagrafici;
- b. dati relativi alle abilitazioni;
- c. dati relativi al "Porto di fucile ad uso caccia";
- d. dati relativi alla polizza assicurativa;
- e. dati identificativi del tesserino
- f. eventuali sanzioni.

3. Alle azioni di controllo possono partecipare solo i soggetti iscritti al Registro e che abbiano con sé il tesserino di riconoscimento

4. Gli operatori volontari dovranno essere muniti di Porto di Fucile per uso caccia in corso di validità, di assicurazione per l'attività venatoria in corso di validità, comprendente gli interventi autorizzati di abbattimento selettivo in tempi diversi da quelli previsti per l'attività venatoria, certificato di taratura dell'arma dell'anno in corso rilasciata dal poligono di tiro e di carabina dotata di ottica di precisione

5. Gli operatori volontari operano a titolo gratuito ed esonerano, l'Ente Parco, la Regione ed il Comune ove è svolto l'intervento da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da danneggiamenti della propria attrezzatura, da danni alla propria persona, da danni causati da loro a terzi o a cose e animali appartenenti a terzi, a tal fine compilano specifica dichiarazione di assunzione di responsabilità civile e penale derivante dalla realizzazione delle attività.

Art. 9- Organizzazione del prelievo attuato dai selecontrollori

1. L'Ente Parco dispone, dirige e coordina le attività di controllo, secondo le modalità e le strategie previste dal piano di controllo.

2. Gli operatori volontari partecipano agli interventi sotto il diretto coordinamento della Polizia Provinciale in avvalimento alla Regione Abruzzo in numero ritenuto più funzionale alla riuscita degli stessi, stabilito di volta in volta dal personale della Polizia Provinciale che attua e coordina le attività.

3. La fauna selvatica abbattuta è di proprietà dell'Ente Parco.

4. Nel caso in cui, nel corso degli abbattimenti selettivi, un cinghiale venga ferito, si dovrà intraprendere la ricerca avvalendosi di un cane limiere o da traccia abilitati ENCI con relativo Conduttore.

5. Al termine di ogni sessione di abbattimento tutti i capi abbattuti, ciascuno contrassegnato dal personale di sorveglianza con marche inamovibili, il cui numero sarà riportato sul verbale di abbattimento e di consegna, saranno consegnati al soggetto individuato dall'Ente in accordo alle disposizioni normative sanitarie vigenti.

6. Le modalità di trattamento e destinazione dei cinghiali, oggetto di abbattimento selettivo, sono condotte ai sensi della vigente normativa sanitaria ed in accordo ai Servizi Veterinari delle ASSLL competenti.

7. Al termine dell'intervento sarà inviato all'Ente Parco un verbale degli interventi in forma di scheda al fine dell'inserimento dei dati relativi agli interventi di controllo (postazioni attivate, numero e caratteristiche capi abbattuti, ecc.) nel "*Sistema Informativo Territoriale per la gestione del cinghiale*".

8. Nelle operazioni di controllo che implicano la presenza di selecontrollori la Polizia Provinciale definisce il numero dei selecontrollori utilizzando in prevalenza gli operatori volontari che abbiano oltre al riconoscimento di selecontrollore anche il titolo di "persona formata" ai sensi dell'allegato III, cap. I sez. IV del Reg. CE 853/20047 di cui alla DGR 823/2016.

Art. 10 – Sanzioni: Revoca, interdizione, sospensione delle attività di controllo

1. I seguenti fatti e/o comportamenti/infrazioni comportano la revoca dell'abilitazione e l'interdizione per 5 anni a partecipare a nuovi corsi di abilitazione:

- a) abbattimento di qualsiasi specie diversa dal cinghiale;
- b) omessa consegna del capo abbattuto o recuperato;
- c) comportamento pericoloso;
- d) sopravvenute sentenze penali irrevocabili di condanna per violazioni di normative in materie inerenti all'attività venatoria;
- e) mancato svolgimento delle attività di controllo per più di 1 anno non giustificato da motivi di salute

2. I seguenti fatti comportano la sospensione dell'attività da 1 mese ad un anno in relazione alla gravità:

- a) violazione delle disposizioni previste dal Regolamento;
- b) atti di indisciplina durante le operazioni di controllo e/o censimento;
- c) abbandono delle operazioni di cui sopra senza giustificati motivi;
- d) comportamento scorretto nei confronti di altri operatori abilitati;

Le sanzioni sono disposte con provvedimento del legale rappresentante dell'Ente Parco, a seguito di contestazione scritta e di contraddittorio tra le parti.

Art. 11- Organizzazione del prelievo in caso di situazione di emergenza

1. In caso di situazioni di emergenza e/o di pericolo per la pubblica incolumità, dovute alla presenza del cinghiale, il Comune o l'Ente Parco può attivare interventi di controllo mediante abbattimenti selettivi.

2. Il Comune o il Parco segnala la tipologia di situazione verificatasi nel territorio alla Regione, alla Polizia Provinciale in avvalimento alla Regione, al Corpo Carabinieri Forestali, alla ASL e ne dà comunicazione alla Prefettura.

3. A seguito della segnalazione il Comune, il Parco, la Polizia Provinciale e il Corpo Carabinieri Forestali, con proprio personale effettuano ricognizioni nell'area e verificano la situazione di emergenza e/o di pericolo stabilendo la necessità di intervento mediante abbattimento selettivo.
4. L'abbattimento è attuato dalla Polizia Provinciale in avvalimento alla Regione Abruzzo.

ART. 12 Trattamento e destinazione dei cinghiali prelevati

1. I cinghiali catturati nelle attività di controllo possono essere inviati ad uno stabilimento riconosciuto ai sensi del Reg.to (CE) 853/2004 come macello di carne di selvaggina di allevamento nonché centro di lavorazione di carne di selvaggina cacciata purché siano assicurate le condizioni di benessere in conformità al Reg.to (CE) 1/2005, ai sensi del cap. 4 punto 2 della DGR 823/2016.
2. I Piani di Gestione individuano le modalità di trattamento dei cinghiali catturati conformemente alla normativa sanitaria vigente.
3. Al fine di evitare sofferenze agli animali catturati, il loro trasferimento all'interno dei contenitori di trasporto deve avvenire con la presenza del veterinario di riferimento del Parco e/o del Veterinario della ASL competente territorialmente. Viene attestata mediante il modello IV l'idoneità degli animali al trasporto, le condizioni di salute dell'animale e la provenienza, ai sensi del cap. 4 punto 2 della DGR 823/2016. Il Veterinario della ASL competente assicura altresì la vigilanza sulla corretta esecuzione delle operazioni di cattura.
4. Il trasporto dei cinghiali catturati dal sito di cattura verso il macello deve avvenire entro due ore al fine di assicurare le condizioni di benessere degli animali in conformità al Reg.to CE 1/2005. Il trasporto degli animali catturati presso la destinazione prevista è effettuato a carico del gestore con automezzi autorizzati.
5. Laddove i capi catturati non siano immediatamente macellati sono trasferiti in aree di raccolta di adeguata superficie ed aventi idonee caratteristiche, in conformità alla normativa sanitaria vigente ed in accordo alle disposizioni ASL, da cui organizzare trasporti sostenibili verso stabilimenti di macellazione riconosciuti e come sopra indicati.
6. La destinazione ed il trattamento, invece, dei capi abbattuti avviene in applicazione delle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 823 del 5 dicembre 2016 "*Linee guida in materia di Igiene delle carni della Fauna Selvatica per il Controllo Ufficiale ai sensi dei Reg. ti CE 853/2004 e 854/2004*".
7. I cinghiali abbattuti, in relazione all'idoneità dal punto di vista igienico- sanitario e commerciale, potranno essere destinati:
 - ad un centro di macellazione e trasformazione carni di cinghiale ai sensi della DGR 823/2016 sopra richiamata;

- a punti di alimentazione della fauna selvatica purché conformi alle disposizioni e norme in materia di sanità pubblica;

- ad altre forme di alienazione o utilizzazione delle carcasse secondo le norme sanitarie vigenti.

La destinazione dei capi abbattuti sarà stabilita anche sulla base della struttura operativa e delle attrezzature degli Enti preposti e disponibile in loco (risorse umane e strumentali, mezzi autorizzati, locali idonei, attrezzature, ecc.) necessari per controlli sanitari, trattamento delle spoglie, stoccaggio, trasporto, conformemente al protocollo sanitario specifico individuato da parte dei competenti Servizi Veterinari della ASL.

13. Informazione

1. L'Ente Parco, nel rispetto dei principi di trasparenza amministrativa e di corretta comunicazione, informa in merito ai diversi aspetti connessi con la presenza del cinghiale e gli impatti da esso prodotti.